



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

28 FEB. 2019

N. 555/RS/01/47/4821

Roma, data protocollo

OGGETTO: Criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, modificati e introdotti dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha testè fatto pervenire il documento concernente i criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 75 bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, modificati e introdotti dal d.lgs 5 ottobre 2018, n. 126.

Al riguardo, nel segnalare la particolare urgenza, si resta in attesa di eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre venerdì 8 marzo p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

Criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, modificati e introdotto dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

L'articolo 2, comma 1, lettere *m), n), o), p), q)* ed *r)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (decreto legislativo "correttivo" al cosiddetto riordino), è intervenuto con opportune modificazioni alla disciplina procedimentale di cui all'articolo 75, nonché sui profili sostanziali della **promozione per merito straordinario** di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Tale *ius superveniens* ha l'effetto di ampliare le fattispecie che consentono la concessione della ricompensa di massimo livello, sostanzialmente, attribuendo importanza decisiva alla concreta meritevolezza della condotta apprestata dal singolo operatore, da apprezzarsi, adesso, non più con riferimento alla **rilevanza o importanza di un'operazione di servizio** nel cui contesto la stessa condotta si sia concretizzata, bensì in relazione all'eccezionalità dei **risultati conseguiti in attività attinenti ai compiti istituzionali**.

Resta, comunque, valida l'ipotesi di una promozione per merito straordinario nei casi in cui l'operatore abbia corso **grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica**.

Anche nell'ambito di tale rinnovato quadro, **le disposizioni normative che regolano la promozione per merito straordinario rivestono natura derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di avanzamento e, pertanto, esigono un'interpretazione rigorosa**. A mente di tale assunto generale, costante ed ampia giurisprudenza conferma che la concessione della ricompensa in argomento è subordinata alla verifica, da parte degli organi competenti e sulla base delle risultanze documentali acquisite, della sussistenza dei requisiti legislativamente previsti, che devono evidenziare nell'evento, nella condotta e nelle qualità personali e professionali connotati di eccezionalità e specialità rispetto all'ordinarietà dei compiti istituzionali demandati agli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il citato decreto "correttivo", allo scopo di consentire la necessaria perimetrazione delle così ampie fattispecie, con l'introdotta apposito articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 prevede che *"Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato"*.

Tanto premesso, le **fattispecie** che sono individuate dal contesto normativo sono riportate *infra, sub* lettere A) e B), rispettivamente riferite alla casistica del conseguimento di **risultati eccezionali in attività attinenti ai compiti istituzionali** ed a quella in cui l'operatore abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. Per ciascuna di tali fattispecie, poi, sono, sempre *infra*, fissati i **connotati e i criteri** che devono sussistere ai fini della valutazione dell'effettiva meritevolezza della condotta, in vista dell'eventuale attribuzione della ricompensa in parola.

A) Conseguimento di risultati eccezionali in attività attinenti ai compiti d'istituto.

Le disposizioni di rango primario già fissano, in ordine a tale fattispecie, direttamente **alcuni elementi comuni** a tutti gli ambiti dell'attività istituzionale, qui riportati *sub* numeri A 1) – A 5), che devono sussistere contestualmente:

- la **straordinarietà dei servizi resi** all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- l'**eccezionalità delle capacità professionali** dimostrate;
- il possesso delle **qualità necessarie per dare sicuro affidamento di ben adempiere alle funzioni della qualifica superiore.**

Premesso quanto sopra, per ciascuna tipologia di attività, si terrà conto dei seguenti **criteri specifici** (da documentare in maniera incontrovertibile):

A 1) Operazioni di polizia giudiziaria:

- rilevanza dell'attività investigativa;
- durata delle indagini in relazione alla complessità;
- tecniche e risorse utilizzate;
- eventuali rischi connessi all'attività svolta;
- assunzione di responsabilità.

A 2) Attività di ordine e sicurezza pubblica:

- complessità dei servizi effettuati per durata e contesto di svolgimento;
- difficoltà della situazione da gestire, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
- imprevedibilità della situazione di pericolo e non ascrivibilità della stessa agli operatori;
- concreto rischio per l'incolumità degli operatori e di altri soggetti;
- condotta risolutiva posta in essere che abbia in concreto evitato sviluppi di estrema gravità e che denoti straordinarie capacità professionali e doti di determinazione operativa.

A 3) Attività di soccorso pubblico:

- partecipazione attiva e diretta ad operazioni svolte nell'immediatezza di eventi calamitosi di particolare gravità;
- tempestività dell'intervento;

- impegno profuso in termini di durata e di applicazione di competenze professionali esulanti dagli ordinari compiti d'istituto, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
- abilità nell'impiego di particolari tecniche operative e di mezzi di soccorso e salvataggio.

A 4) Attività giuridico-amministrativa, organizzativo-gestionale o tecnico-scientifico e professionale:

- contributi determinanti nell'ambito di attività giuridico-amministrativa di studio e ricerca ovvero di carattere tecnico-scientifico e professionale, anche in sinergia con enti esterni o altre Forze di Polizia, che denotino qualità professionali e tecnico-professionali di eccezionale livello;
- elaborazione di progetti che comportino innovazioni di eccezionale rilievo per l'Amministrazione, anche con ingenti risparmi sul piano delle risorse finanziarie, logistiche, umane o con notevole abbattimento di tempi di lavoro;
- attività organizzativo-gestionali che abbiano evidenziato eccezionali qualità professionali, personali e culturali, eventualmente anche alla luce del lustro e prestigio recati all'Amministrazione.

A 5) Attività del personale appartenente ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro":

- aver conseguito, nelle Olimpiadi, la medaglia d'oro, d'argento o di bronzo;
- aver conseguito, nei campionati mondiali, la medaglia d'oro;
- aver conseguito, nella classifica finale di coppa del mondo di specialità, la medaglia d'oro;
- aver conseguito nella coppa delle nazioni, per la disciplina dell'equitazione, la medaglia d'oro;
- per il personale dello *staff* tecnico, aver evidenziato, nella preparazione degli atleti, doti professionali eccezionali e tali da aver contribuito in misura determinante al conseguimento di risultati inclusi nei punti precedenti.

B) Grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Rientrano in tale fattispecie tutti quei casi in cui il dipendente consapevolmente compia atti che lo espongano a pericolo di vita particolarmente grave e finalizzati al conseguimento di risultati che superino gli ordinari doveri d'istituto; pertanto, si terrà conto dei seguenti **criteri specifici** (da documentare in maniera incontrovertibile):

- entità, attualità ed idoneità del pericolo;
- percezione cosciente del pericolo;
- condizioni di tempo e di luogo dell'intervento, in relazione alla gravità dell'esposizione a pericolo;
- azione individuale o contributo determinante all'esito dell'operazione;
- eventuale assenza di specifici strumenti di protezione personale o altrimenti d'ausilio.

La **procedura** per il conferimento delle promozioni per merito straordinario, di cui al novellato articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si articola nelle seguenti fasi:

- **fase della proposta** (comma 3), in merito alla quale occorre precisare che:
 - l'atto di proposta è affidato al Questore della provincia in cui le condotte segnalate per la ricompensa sono avvenute, su iniziativa o rapporto del dirigente dell'Ufficio, dell'Istituto o del Reparto; per il personale in servizio al Dipartimento della pubblica sicurezza o articolazioni da esso direttamente dipendenti, la proposta è formulata dal Direttore centrale per le risorse umane (Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112, in corso di attuazione), d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, secondo l'appartenenza del personale proposto;
 - la competenza del Questore e del citato Direttore centrale in ordine alle rispettive categorie di personale restano ferme anche in caso di attività coinvolgenti personale appartenente ad entrambe;
 - la proposta è da formularsi al termine di un'attività istruttoria che ha avvio d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'Ufficio di appartenenza del soggetto proposto per la ricompensa; è essenziale assicurare, nella redazione delle apposite schede individuali, chiarezza e precisione, oltre che esaustività e tutto il corredo documentale necessario ed utile a consentire un'obiettiva ricostruzione dei fatti, affinché possano emergere in maniera oggettiva ed univoca i presupposti e criteri sottesi alle sopra delineate fattispecie;
 - l'atto di proposta deve pervenire all'Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per le risorse umane non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti;
 - ove riguardi più operatori, l'atto di proposta dovrà inequivocabilmente far emergere il contributo recato da ciascun dipendente proposto, affinché sia possibile valutare, per ciascuno di essi, l'effettiva sussistenza dei presupposti per la promozione, ovvero, in subordine, per altre ricompense;
 - ove riguardi funzionari, l'atto di proposta dovrà evidenziare, anche in relazione alle qualifiche rivestite, i riscontri fattuali richiesti affinché si evidenzino, nell'eccezionale condotta segnalata, la sussistenza di quel necessario *quid pluris* rispetto alle elevate funzioni loro spettanti;
- **fase della decisione** (comma 4), rimessa ai competenti Organi centrali, individuati:
 - per i funzionari di cui sia proposta la promozione a qualifiche dirigenziali, nel *Consiglio di amministrazione* di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previo parere della *Commissione per la progressione in carriera* di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
 - per agli altri funzionari, nel *Consiglio di amministrazione* di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
 - per tutti gli altri appartenenti, nelle rispettive *Commissioni di avanzamento* di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.